

DELIBERA N. 18/13/CONS

**ESPOSTO PRESENTATO DALL'UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E
DEMOCRATICI DI CENTRO (UDC) IN PERSONA DELL'ONOREVOLE
LORENZO CESA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ R.T.I. RETI
TELEVISIVE ITALIANE S.P.A. (EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO
NAZIONALE CANALE 5) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA LEGGE
22 FEBBRAIO 2000, N. 28 (TG5 DEL 30 DICEMBRE 2012)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 10 gennaio 2013;

VISTO l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la propria delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, il nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”*, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2012, n. 226, di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 299 del 24 dicembre 2012;

VISTA la propria delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante *“Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa”*;

VISTA la propria delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della*

Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2012;

VISTA la propria delibera n. 243/10/CSP, recante “*Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali*” pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 291 del 14 dicembre 2010;

VISTO l’esposto presentato in data 8 gennaio 2013 (prot. n. 1045) dal soggetto politico UDC, in persona dell’onorevole Lorenzo Cesa, con il quale è stata segnalata la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e delle relative disposizioni di attuazione, da parte dell’emittente televisiva in ambito nazionale Canale 5 (società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A.) asseritamente realizzatasi nel corso di un’intervista all’onorevole Silvio Berlusconi andata in onda nell’edizione del Tg5 del 30 dicembre 2012, ore 20.00. In particolare, il segnalante ha denunciato la pretesa inosservanza delle prescrizioni contenute nell’art. 6 del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP in materia di diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in quanto l’emittente non avrebbe fornito, nei termini prescritti, le necessarie indicazioni a corredo del sondaggio citato durante l’intervista dall’On. Berlusconi il quale, riferendosi alla coalizione guidata dal Senatore Monti, avrebbe dichiarato: “*Tutti i sondaggi accreditano numeri molto esigui a questo centrino, meno del 10;*”

VISTA la memoria della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a., pervenuta in data 9 gennaio 2013 (prot. n. 1333), in riscontro alla richiesta di informazioni dell’Autorità dell’8 gennaio 2013 (prot. n. 1054), nella quale si rileva, in sintesi, quanto segue:

- l’intervista cui si riferisce l’esposto ha avuto ad oggetto la situazione politica nel suo insieme; tra i temi trattati vi è stato quello della annunciata candidatura del Senatore Mario Monti in merito alla quale è stato richiesto all’intervistato di esprimere un proprio giudizio di tipo politico;

- l’on. Berlusconi, nel rispondere alle domande rivoltegli dal giornalista, ha dichiarato che “*gli italiani non devono disperdere i loro voti su quei piccoli partiti che sono un intralcio per chi deve governare.....*” e ancora che “*non sono preoccupato perché tutti i sondaggi accreditano numeri molto esigui a questo centrino meno del 10%; deluso si sono deluso*”;

- dalla trascrizione dell’intervista emerge che l’on. Berlusconi ha inteso formulare un giudizio di natura prettamente politica sulla candidatura del Presidente Monti nel cui contesto deve essere inserito il riferimento generico ai risultati di “tutti i sondaggi” addotto a mero supporto di una più ampia argomentazione politica;

- nelle premesse della delibera n. 256/10/CSP è chiarito che *“in linea di principio non può escludersi la possibilità di dare la mera informazione giornalistica della esistenza di un sondaggio purché la stessa sia riportata come specifico contenuto di una notizia che non abbia per oggetto diretto o indiretto la pubblicazione/diffusione di un sondaggio”*. Tale indicazione è coerente con quanto statuito dal giudice amministrativo (Tar Lazio sentenza n. 3219/2005);

- dalla giurisprudenza si ricava il principio per cui le disposizioni regolamentari attuative del dettato dell'art. 1, comma 6, lett. b), n. 12 della legge n. 249/97 possono applicarsi esclusivamente a fattispecie previste dalla norma primaria, vale a dire *“la pubblicazione o diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa”*;

- tali principi trovano applicazione anche per i sondaggi politico-elettorali come confermato dal rinvio operato dalla delibera n. 666/12/CONS alla delibera n. 256/10/CSP;

- interpretando l'art. 6, comma 2, del regolamento in materia di sondaggi alla luce di tali principi allo scopo di renderlo coerente con la norma primaria, la previsione regolamentare trova applicazione quando la diffusione della notizia dell'esistenza di un sondaggio costituisca elusione delle regole in materia di diffusione o pubblicazione dei sondaggi poiché la notizia ha per oggetto diretto o indiretto la pubblicazione del sondaggio;

- la disposizione non può trovare applicazione quando, come nel caso di specie, la notizia dell'esistenza di un sondaggio sia funzionale ad una notizia di ben diverso e più ampio contenuto, quale quella del commento sulla trasformazione da tecnico a politico del Presidente Monti con tutte le conseguenti ricadute elettorali. Il riferimento all'esistenza di sondaggi è stato un mero elemento accessorio ed incidentale del discorso politico dell'intervistato;

- il riferimento generico al sondaggio è stato operato dal soggetto intervistato senza alcuna sollecitazione da parte del giornalista e la redazione non ne aveva alcuna conoscenza;

- alla luce del principio della responsabilità personale, non è esigibile in capo all'emittente che trasmette l'intervista ad un leader politico che citi genericamente un sondaggio, una condotta volta a verificare se quel sondaggio sia stato realizzato nel rispetto della normativa;

- tutti i leader politici menzionano, pur genericamente, sondaggi in occasione di interviste sulla stampa o sulle emittenti;

- tale posizione è coerente con quella sostenuta da RTI nel corso della consultazione che ha condotto all'approvazione del regolamento di cui alla delibera n.

256/10/CSP all'esito della quale è stato eliminato il riferimento all'obbligo dell'emittente di dichiarare che il sondaggio diffuso non era stato realizzato in conformità al dettato normativo;

- sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri sono presenti numerosi sondaggi che attestano la coalizione sostenuta da Monti su valori analoghi a quelli citati nell'intervista;

- inoltre, anche il sondaggio citato dall'on. Cesa deve essere letto nella sua completezza, con specifico riferimento a tutte le domande rivolte agli intervistati e al risultato delle stesse che evidenziano come il risultato citato dall'on. Berlusconi non sia ingannevole.

CONSIDERATO che la competenza dell'Autorità in materia di disciplina dei sondaggi è stabilita dall'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 12, della legge n. 249 del 1997, a norma del quale l'Autorità "*verifica che la pubblicazione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti in apposito regolamento che la stessa provvede ad emanare*" e, per quanto riguarda specificamente i sondaggi politici ed elettorali, dall'articolo 8, comma 2, della legge 28/2000, secondo il quale "*l'Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1*" e che tale disciplina di dettaglio è quella recata dalla delibera n. 256/10/CSP in materia di diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa;

CONSIDERATO che nelle premesse della delibera n. 256/10/CSP viene operato un espresso riferimento alla costante prassi interpretativa dell'Autorità, come suffragata da numerose sentenze del giudice amministrativo, secondo la quale non può escludersi la possibilità di dare la mera informazione giornalistica dell'esistenza di un sondaggio purché la stessa sia riportata come specifico contenuto di una notizia che non abbia come oggetto diretto o indiretto quello della pubblicazione o diffusione di un sondaggio;

CONSIDERATO che a norma dell'articolo 6 comma 2, del Regolamento di cui alla delibera n. 256/10/CSP "*Durante le campagne elettorali e referendarie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nel caso in cui i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici o le edizioni cartacee od elettroniche di quotidiani o periodici, comprese le agenzie di stampa, diffondono la notizia, da chiunque divulgata, dell'esistenza di un sondaggio, devono chiarire contestualmente o, comunque, non oltre le 48 ore dalla divulgazione della notizia, se il sondaggio sia stato o meno realizzato con le modalità indicate dal Capo I....*";

PRESA VISIONE dell'intervista trasmessa dal Tg5, edizione del 30 dicembre 2012, ore 20.00, all'on. Silvio Berlusconi dalla quale emerge che, sulla scorta delle domande rivolte all'ex Presidente del Consiglio dal giornalista, l'attenzione si è

focalizzata sull'attualità politica e sulla scelta del Presidente Monti di scendere in politica e che l'on. Berlusconi ha espresso la propria opinione politica su tale scelta anche sotto il profilo delle ricadute elettorali, come da lui valutate;

RITENUTO che la citazione incidentale dell'esistenza di un sondaggio non integri gli estremi della "diffusione" o della "pubblicazione" cui fanno riferimento le norme primarie nelle quali si radica la competenza dell'Autorità;

RITENUTO in ossequio a quanto affermato dalla costante giurisprudenza amministrativa, che non può escludersi la possibilità di dare l'informazione giornalistica dell'esistenza di un sondaggio purché tale informazione non sia finalizzata ad eludere il dettato normativo;

RITENUTO che nel caso di specie la citazione del sondaggio sia stata meramente incidentale in quanto resa nell'ambito di una notizia più vasta, fornita dall'intervistato senza alcuna intermediazione giornalistica;

RITENUTO pertanto che nel caso in esame non ricorre alcuna violazione della normativa richiamata dall'esponente;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Roma, 10 gennaio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad Interim*
Laura Aria